

## **DECRETO MINISTERIALE 5 Settembre 1991**

**Integrazione al decreto ministeriale 1 febbraio 1991 concernente la rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria**

(pubbl. sulla G.U. n. 217 del 16 settembre 1991)

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al Ministro della sanità di rideterminare, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, individuando altresì le modalità per il riconoscimento delle patologie stesse;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, concernente la rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;

Ritenuto di dover integrare, per alcune patologie, le prestazioni erogabili in esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa già individuata agli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto, in ragione dei più ricorrenti e significativi trattamenti terapeutici previsti in funzione dell'evoluzione della patologia stessa;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 giugno 1991;

### DECRETA:

#### **Articolo 1.**

Il punto 13) dell'art. 1 del decreto del 1° febbraio 1991 è modificato come segue:

13) insufficienza renale: limitatamente alla dialisi ed alle terapie delle complicanze del trattamento dialitico.

Al punto 16) dell'art. 3 del medesimo decreto è abolita la parola «cronica».

#### **Articolo 2.**

All'art. 2 del decreto 1° febbraio 1991 è aggiunta la seguente forma morbosa:

14) riceventi di trapianti organo parenchimali (rene, cuore, fegato, pancreas).

#### **Articolo 3.**

Il punto 24) dell'art. 3 del decreto del 1° febbraio 1991 è modificato come segue:

24) diabete mellito limitatamente a: glicemia, glicemoglobina, proteine glicate, esame urine, albuminuria, fondo dell'occhio, elettromiografia, creatinina, fluorangiografia se richiesta dallo specialista oftalmologo ed in presenza di retinopatia diabetica, fotocoagulazione retinica, determinazione della microalbuminuria limitatamente a tre determinazioni/anno, visite specialistiche inerenti al diabete ed alle sue complicanze effettuate presso i centri e i servizi di diabetologia di cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 115.

#### **Articolo 4.**

Per i soggetti tossicodipendenti residenti in comunità di recupero l'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria prevista dal punto 4) dell'art. 4 del decreto 1° febbraio 1991 si applica alla generalità delle forme morbose.

#### **Articolo 5.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

